

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28/05/2012

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. de

INDICE

- Art. 1 Ambito di applicazione e scopo del regolamento
- Art. 2 Immobili inagibili inabitabili
- Art. 3 Unità immobiliari possedute da anziani o disabili
- Art. 3 bis Determinazione dei valori venali per le aree edificabili
- Art. 4- Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all' imposta municipale propria (IMU) di cui alla L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni (1).

Il Comune di Cento è il soggetto attivo d'imposta ai fini IMU per gli immobili ubicati nel proprio territorio.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Immobili inagibili - inabitabili

La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili; la riduzione è limitata al periodo dell' anno durante il quale sussistono le condizioni.

Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che sono oggettivamente ed assolutamente inidonei all' uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all' integrità fisica o della salute delle persone, in quanto diroccati, pericolanti o fatiscenti e tale degrado fisico sopravvenuto non è superabile con interventi di manutenzione.

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all' ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di inagibilità o inabitabilità, può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.

Il proprietario può chiedere che l' inagibilità o l' inabitabilità venga accertata dall' ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del richiedente.

La riduzione dell' imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all' ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato.

Art. 3 - Unità immobiliari possedute da anziani o disabili

Ai fini della applicazione della aliquota ridotta e della detrazione d' imposta, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (periodo abrogato con Delibera di C.C. n. del)

Art. 3 bis - Determinazione dei valori venali per le aree edificabili (2)

- 1. La base imponibile dell' area edificabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
- 2. Qualora l' imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.
- 3. Nel caso di omessa od infedele denuncia di area edificabile, il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

Art. 4 - Entrata in vigore del regolamento

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012.
 - 1- comma così modificato con delibera di C.C. n. del
 - 2- articolo introdotto con delibera di C.C. n. del

